

FEDERAZIONE SAMMARINESE RUGBY

REGOLAMENTO N°1/2007

LE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE

I TESSERATI

(approvato dal Consiglio Federale nella sua seduta del 10 settembre 2007)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Le società e le associazioni che intendono praticare il gioco del rugby nell'ambito della FSR devono essere a questa affiliate.

Costituiscono fonti normative della FSR oltre allo Statuto Federale, le norme del presente Regolamento e quelle di specifici regolamenti che, approvati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività organizzative ed agonistiche.

Il Consiglio Federale provvede di volta in volta ad integrare le Fonti normative attraverso l'adozione nei Regolamenti di istanze nuove, di prassi e di consuetudini.

La prassi e le consuetudini, per conseguenza, non possono essere considerate fonti di diritti e doveri per tutti i tesserati in assenza di loro esplicito recepimento da parte del Consiglio Federale.

Art. 2 - Affiliazione e riaffiliazione

1. Possono affiliarsi alla FSR le società e le associazioni sportive dilettantistiche, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sammarinese in materia di sport, ed in particolare la vigente Legge n.32/1997, non aventi fini di lucro ed aventi per scopo l'esercizio e la propaganda del gioco del rugby. Possono, altresì, affiliarsi alla FSR i Gruppi sportivi della Gendarmeria, della Polizia Civile e della Guardia di Rocca.

2. Possono essere affiliate anche sezioni di società polisportive, esplicanti cioè più attività sportive purché costituite in forma autonoma e rette secondo le disposizioni statutarie e regolamentari della FSR.

3. Per ottenere l'affiliazione occorre presentare domanda al Consiglio Federale, redatta su appositi moduli da richiedersi alla Segreteria Federale corredata dai seguenti documenti in copia:

- a. atto costitutivo e statuto sociale;
- b. indicazione della sede sociale e di ogni eventuale altro recapito (fax, indirizzo, e-mail) per le comunicazioni ufficiali;
- c. elencazione dei componenti il consiglio direttivo per i quali va richiesto il tesseramento o il rinnovo dello stesso, con l'indicazione dei rispettivi indirizzi e cariche sociali, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione medesima;
- d. elenco dei soci.

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

5. La domanda deve essere inviata, unitamente alla tassa di affiliazione, alla Segreteria Federale.

6. Il Consiglio Federale delibera in merito e, in caso di accoglimento, restituisce una copia della domanda e dei documenti allegati alla Società; l'affiliazione decorre dalla data di tale delibera.

7. Il Consiglio Federale può stabilire che per ogni anno sportivo federale, entro il 31 dicembre, i soggetti affiliati debbano presentare domanda di riaffiliazione, corredata dalla prevista tassa nonché dai documenti di cui sopra, pena la cessazione di appartenenza alla FSR di cui all'art. 10 lettera a) dello Statuto.

8. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Art. 3 - Rappresentanza – Denominazione – Cambio di denominazione - Sede

1. Lo statuto sociale prevede l'organo cui è attribuita la rappresentanza del soggetto affiliato.

2. Ogni soggetto affiliato deve assumere una denominazione diversa e non confondibile con quella di altro soggetto affiliato.
3. I soggetti affiliati non possono assumere denominazione di partiti politici o di associazioni sindacali o contrari alla decenza e al buon gusto. E' facoltà del Consiglio Federale disporre la variazione obbligatoria della denominazione.
4. I soggetti affiliati che hanno cambiato denominazione devono darne comunicazione al Consiglio Federale rimettendo copia della relativa delibera dei competenti organi sociali.

Art. 4 - Titolo sportivo -

1. Il titolo sportivo costituisce l'insieme delle condizioni regolamentari che permettono ai soggetti affiliati l'iscrizione e la partecipazione ad un campionato ad iscrizione limitata, laddove concorrono tutti i requisiti previsti dalle norme federali.
2. Il diritto di partecipare ad un determinato campionato è riconosciuto unicamente nell'ambito dell'ordinamento sportivo e l'accettazione dell'iscrizione della società sportiva al campionato è di esclusiva competenza del Consiglio Federale, sentito il riferimento del Segretario Generale, che può concedere motivate deroghe.

Art. 5 - Diritti e doveri

1. Lo Statuto ed il presente Regolamento determinano i diritti ed i doveri dei soggetti affiliati.
2. Esse hanno il diritto di esercitare liberamente le proprie attività istituzionali, nei limiti delle norme federali e nel rispetto dell'uguale diritto degli altri soggetti affiliati.
3. Sono, peraltro, tenute ad osservare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi Federali ed inoltre devono:
 - a. essere rette da consigli direttivi eletti secondo le norme dei rispettivi statuti;
 - b. comunicare alla Segreteria federale entro 20 giorni ogni variazione della sede sociale e di eventuali altri recapiti per le comunicazioni ufficiali, ogni modifica dello statuto sociale, della composizione del consiglio direttivo e delle cariche sociali, nonché la deliberazione di scioglimento, allegando copia dei relativi atti;
 - c. estinguere, ogni pendenza finanziaria verso la Federazione e gli altri soggetti affiliati;
 - d. provvedere al tesseramento dei soggetti come previsto dallo Statuto FSR;
 - e. assicurare collaborazione agli Organi, Strutture e Dirigenti federali;
 - f. notificare, immediatamente, ai propri associati le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli Organi Federali competenti e curare nonché vigilare sulla conseguente corretta esecuzione.
4. Ai fini della attribuzione dei voti maturati per ciascuna stagione sportiva dal soggetto affiliato per la partecipazione alle assemblee generali la Segreteria federale, terminata la stagione sportiva e non oltre il termine del 31 dicembre, comunica a ciascun soggetto affiliato il computo dei voti in essa maturati ed allo stesso attribuiti.
5. Entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione il soggetto affiliato potrà far pervenire proprie osservazioni scritte alla Segreteria, che provvederà in merito.
6. Scaduto il termine di cui sopra e recepite o meno le osservazioni ricevute, l'elenco dei voti attribuiti a soggetto affiliato è sottoposto alla approvazione del Consiglio Federale.
7. Il soggetto affiliato ha diritto alla impugnazione della relativa delibera nei modi e nei termini di legge, avanti al Consiglio Federale in prima istanza.
8. In difetto di impugnazione l'attribuzione dei voti ad ogni singolo soggetto affiliato deve intendersi definitiva.

– I TESSERATI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - I Tesserati - Diritti e Doveri

1. Possono essere tesserati alla Federazione i soggetti indicati dallo Statuto FSR, ai quali, all'atto del tesseramento, sono attribuiti i diritti ed i doveri di cui allo Statuto stesso, dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti federali.

Art. 7 -Tesseramento - Durata e cessazione

1. Il tesseramento ha validità dalla data del rilascio della tessera sino al 30 giugno del successivo anno sportivo.
2. Il tesseramento può essere effettuato per la prima volta o rinnovato entro le date fissate dal Consiglio Federale in relazione a ciascun anno sportivo.
3. Il tesseramento dei dirigenti elettivi e nominati della FSR ha validità dalla data della elezione o della nomina fino al termine del mandato.
4. Il tesseramento di membri di organi e commissioni federali nominati dal Consiglio Federale ha validità dalla data del conferimento della nomina sino alla scadenza dell'incarico o revoca della nomina.
5. Il tesseramento cessa per:
 - a. morte del tesserato;
 - b. mancato rinnovo nei termini stabiliti dal Consiglio Federale in relazione a ciascuna stagione sportiva;
 - c. per decadenza dalle cariche federali;
 - d. per radiazione dalla FSR;
 - e. per la perdita dei requisiti che lo hanno determinato.

- I GIOCATORI

Art. 8- Categorie di Giocatori

1. Ai fini del tesseramento e della ammissione alla pratica del gioco, i giocatori di rugby sono suddivisi, in relazione alla età e tenuto conto del millesimo di nascita con riguardo a ciascuna stagione sportiva, nelle seguenti categorie:
 - a. Seniores: dai 19 ai 40 anni;
 - b. Juniores: dai 15 ai 19 anni, comprensiva delle categorie, Under 17, Under 19;
 - c. Propaganda: dai 6 ai 15 anni comprensiva delle categorie Under 7, Under 9, Under 11, Under 13, Under 15.
2. Il Consiglio Federale stabilirà, per ciascuna stagione sportiva le categorie ammesse ai rispettivi campionati o attività federale.

Art. 9 - Vincolo Sportivo

1. Il vincolo sportivo determina il rapporto tra il soggetto affiliato e il tesserato giocatore.
2. Il vincolo sportivo è di tipo regolamentare e di tipo volontario.
3. Il vincolo sportivo regolamentare è il vincolo che si determina tra tesserato giocatore e soggetto affiliato in applicazione delle norme statutarie e regolamentari e si produce, a pena di nullità, con atto scritto mediante appositi moduli predisposti dalla FSR.
4. Il vincolo sportivo volontario è il vincolo che si determina tra tesserato giocatore maggiorenne e soggetto affiliato in conseguenza di un accordo tecnico agonistico tra essi intervenuto, che deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
5. Il vincolo sportivo volontario, salvo quanto espressamente previsto, prevale sul vincolo sportivo regolamentare.

Art. 10 - Vincolo Sportivo Regolamentare prima del compimento del 23° anno di età.

1. Il vincolo sportivo regolamentare tra l'atleta ed il soggetto affiliato di appartenenza avrà durata fino al compimento da parte dell'atleta del 23° anno di età ed è così articolato :
 - a. fino al compimento del 15° anno di età il vincolo sportivo è limitato alla stagione sportiva per cui l'atleta è tesserato con il soggetto affiliato;
 - b. dal 15° al 19° anno di età e, comunque, sino alla fine della stagione sportiva in cui il 19° anno di età è compiuto, l'atleta resterà vincolato al soggetto affiliato di appartenenza;
 - c. compiuto il 19° anno di età come sopra e fino al compimento del 23° anno di età e, comunque, sino alla fine della stagione sportiva in cui è compiuto il 20mo, il 21mo, il 22mo, e il 23mo anno di età, l'atleta ha la facoltà di rinnovare il vincolo con il soggetto affiliato di appartenenza. L'atleta, in tale periodo, al termine della stagione sportiva e prima dell'inizio della nuova, ha comunque facoltà di essere trasferito

con nulla osta dell'affiliato di appartenenza ad altro soggetto affiliato, con il quale si stabilirà analogo vincolo, previo versamento al soggetto affiliato di appartenenza di una indennità di formazione da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce.

In caso di diniego espresso, il tesserato potrà ricorrere alla Giustizia sportiva entro 30 gg. dalla data del provvedimento.

Art. 11 - Vincolo Sportivo Regolamentare dei tesserati giocatori tra il 23° e 27° anno di età ed oltre.

1. Il giocatore che ha compiuto il 23° anno di età nella stagione sportiva a cui ha partecipato può:

a. rinnovare di anno in anno il tesseramento per il soggetto affiliato di appartenenza, sino al compimento del 27° anno di età e comunque sino alla fine della stagione sportiva in cui il 27° anno di età è compiuto;

b. non rinnovare il tesseramento. In tal caso il giocatore potrà essere tesserato per altri soggetti affiliati solo con nulla osta della Società di appartenenza, che avrà facoltà di subordinarlo al pagamento dell'indennità di formazione, prevista dal presente regolamento. In caso di diniego espresso, il tesserato potrà ricorrere alla Giustizia sportiva entro trenta giorni dalla data della comunicazione o, in ogni altro caso, entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Nel caso sub b), il soggetto affiliato di appartenenza ha diritto al versamento integrale della indennità di formazione quando il giocatore, compiuto il 23° anno di età o terminata la stagione sportiva in cui il 23° anno di età è compiuto, intenda trasferirsi ad altro soggetto affiliato senza rinnovare il tesseramento.

L'indennità di formazione in favore del soggetto affiliato di appartenenza decrescerà di un quarto per ogni stagione sportiva in cui il tesserato giocatore abbia rinnovato il tesseramento fino al compimento del 27° anno di età.

3. Il giocatore che ha compiuto il 27° anno di età, potrà trasferirsi nelle stagioni sportive successive ad altri soggetti affiliati senza nulla osta e senza che il soggetto affiliato di appartenenza possa richiedere alcuna indennità di formazione.

4. I giocatori ultraventisetenni sono vincolati solo per la stagione sportiva in cui è rilasciata la tessera ed il loro trasferimento non è subordinato al pagamento di alcuna indennità di formazione.

5. Anche in questo caso, il vincolo determina il rapporto tra il soggetto affiliato e il tesserato e deve essere sottoscritto, a pena di nullità, tra soggetto affiliato ed atleta utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Segreteria FSR.

Art. 12 - Cessazione del vincolo sportivo regolamentare

1. Il vincolo pluriennale cessa se il giocatore per diciotto mesi consecutivi non abbia partecipato, sebbene richiesto dal soggetto affiliato di appartenenza, ad alcuna gara.

2. Il vincolo cessa se:

a. il soggetto affiliato non si iscrive al campionato della categoria per cui il giocatore è o può essere tesserato, viene escluso o si ritira dallo stesso campionato;

b. il soggetto affiliato di appartenenza del richiedente si sia ritirato o sia stata escluso dal Campionato nazionale cui partecipava con la sua prima squadra;

3. Il vincolo cessa, altresì, quando si verifichi una causa di cessazione di appartenenza del soggetto affiliato, ovvero:

a. il giocatore appartenga ad un soggetto affiliato che non ha rinnovato l'affiliazione nei termini previsti o questa sia stata revocata;

b. il soggetto affiliato di appartenenza del giocatore si sia sciolto;

c. il soggetto affiliato di appartenenza del giocatore sia receduto dalla F.S.R.;

d. il soggetto affiliato di appartenenza del giocatore sia stato radiato dalla F.S.R.;

e. il soggetto affiliato di appartenenza del giocatore sia incorso in inattività assoluta per un anno sportivo federale.

4. I giocatori della categoria juniores che hanno compiuto la maggiore età che possono partecipare al campionato seniores, restano vincolati al soggetto affiliato di appartenenza se questo svolge il relativo campionato.

5. I giocatori di categoria U.17 e U.19, tesserati per quei soggetti affiliati che svolgono esclusivamente attività sino alle predette categorie, e che si trovano nelle condizioni di passare in una categoria

superiore, non svolta dal soggetto affiliato di appartenenza, possono essere tesserati da altro soggetto affiliato; in tal caso il nulla osta può essere, ma solo per il primo anno, temporaneo oppure definitivo e può essere subordinato unicamente al pagamento dell'indennità di formazione.

Art. 13 - Vincolo Sportivo Volontario

1. Il giocatore che abbia compiuto la maggiore età e il soggetto affiliato di appartenenza possono stipulare tra di loro accordi tecnico-agonistici, con i quali il giocatore si impegna a giocare per un soggetto affiliato per una o più stagioni sportive, fino ad un massimo di cinque, ridotte a quattro se il giocatore non ha compiuto il 23° anno di età.
2. Durante la vigenza dell'accordo il giocatore potrà essere trasferito solo ed esclusivamente con nulla osta da parte del soggetto affiliato di appartenenza od a seguito di lodo arbitrale che preveda la risoluzione dell'accordo.
3. Il vincolo volontario prevale sul vincolo regolamentare.

Art. 14 - Cessazione del Vincolo Sportivo Volontario

1. Il vincolo sportivo volontario cessa per accordo tra le parti, scadenza, risoluzione.
2. Il vincolo sportivo volontario cessa altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'art.12 del presente regolamento.
3. Alla cessazione del vincolo sportivo volontario, il trasferimento del giocatore ad altro soggetto affiliato avviene senza nulla osta e senza indennità di formazione.

Art. 15 - Modalità di tesseramento dei giocatori

1. Tutti coloro che intendono disputare gare nell'ambito della Federazione devono essere tesserati per un soggetto affiliato nella categoria di giocatori di pertinenza.
2. Il giocatore è considerato tesserato FSR nel momento in cui il soggetto affiliato, accettata la sua richiesta nel rispetto delle norme statutarie e federali, attribuisce al giocatore il numero di tessera.
3. Non possono essere tesserati coloro che abbiano compiuto il 40° anno di età al momento dell'invio della domanda di tesseramento, salvo deroga espressa del Consiglio Federale, che dovrà tenere conto dell'apposita visita medico-sportiva di idoneità.
4. La domanda deve essere:
 - a. redatta sugli appositi stampati forniti o autorizzati dalla Segreteria Generale e corredata da certificato anagrafico o fotocopia di documento d'identità in corso di validità o autocertificazione;
 - b. firmata dal richiedente e da chi ha la rappresentanza del soggetto affiliato;
 - c. sottoscritta, per i richiedenti minori di anni 18, anche da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
 - d. inviata al Consiglio Direttivo del soggetto affiliato;
 - e. accompagnata dalla tassa di tesseramento;
 - f. contenente la dichiarazione circa l'osservanza della normativa in ordine alla obbligatoria documentazione sanitaria relativa alla visita medico-sportiva.
5. È vietato, salvo nelle ipotesi previste dai successivi articoli relativi ai prestiti e ai trasferimenti, firmare più di una richiesta di tesseramento.
6. I soggetti affiliati dovranno consegnare annualmente alla Segreteria Generale FSR, nel termine del 30 novembre, l'elenco aggiornato dei propri tesserati, sottoscritto dal rappresentante legale.

Art. 16 - Tesseramento dei giocatori stranieri

1. Sono considerati giocatori stranieri i soggetti che non hanno, secondo la legge vigente, la cittadinanza sammarinese o la residenza in territorio sammarinese. Sono tuttavia parificati ai giocatori sammarinesi i soggetti che risiedono in Italia, previa autorizzazione del Consiglio Federale ed a condizione di reciprocità di trattamento con la Federazione Italiana Rugby.
2. Il Consiglio Federale determina annualmente e comunque entro il 30 giugno, nel rispetto della vigente legislazione e delle direttive emanate dal CONS e dalle federazioni internazionali in materia per ciascun campionato di categoria seniores, le limitazioni per il tesseramento dei giocatori stranieri.
3. I giocatori di Categoria juniores e Propaganda di nazionalità straniera potranno essere tesserati previa apposita delibera del Consiglio Federale, nel rispetto della vigente legislazione e delle direttive

emanate dal CONS in materia, che ne stabilirà annualmente le limitazioni, e possono essere ammessi a partecipare esclusivamente ai Campionati di Categoria.

4. I giocatori stranieri di categoria Seniores sono sottoposti a vincolo per il solo anno sportivo per il quale è stata rilasciata la tessera, salvo diversa indicazione espressa con accordo collaterale tra giocatore e soggetto affiliato.

Art. 17 - Rinnovo e sostituzione della tessera

1. Il tesseramento, negli anni successivi al primo, può essere rinnovato per tutti i giocatori che abbiano sottoscritto una dichiarazione di assenso al soggetto affiliato di appartenenza, redatta in duplice copia su apposito modello predisposto dalla Segreteria Generale FSR.

2. Nell'ipotesi di variazione della denominazione societaria, intervenuta nell'anno sportivo, possono essere utilizzate, fino al rilascio delle nuove, le tessere già in possesso del soggetto affiliato.

3. Il soggetto affiliato, una volta accertato lo smarrimento o la distruzione di una tessera, deve inoltrare al soggetto affiliato di appartenenza la richiesta di duplicato.

Art. 18 - Disciplina dei trasferimenti

1. Il trasferimento di giocatori da un soggetto affiliato ad un altro o con un soggetto non affiliato od estero può avvenire, fermo restando quanto eventualmente previsto dalle federazioni estere interessate, esclusivamente entro il 30 giugno di ogni anno, con le modalità previste negli articoli che seguono, per:

- a. trasferimento in prestito mediante nulla-osta;
- b. trasferimento definitivo mediante nulla-osta;
- c. trasferimento temporaneo con opzione di definitivo;
- d. trasferimento con nulla-osta di ufficio.

2. Fermo restando quanto previsto al superiore art.16 comma 2, per le delibere concernenti il trasferimento dei giocatori verso o da una Federazione straniera, il Consiglio Federale tiene conto della normativa internazionale, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, dello Statuto federale e del CONS.

Art. 19- Indennità di formazione

1. L'indennità di formazione ha lo scopo di indennizzare il soggetto affiliato di appartenenza, in caso di trasferimento del giocatore ad altro soggetto, delle spese sostenute e l'attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica del giocatore e del vivaio e deve essere reinvestita totalmente per il perseguimento di fini sportivi.

2. L'indennità di formazione è dovuta per i soli giocatori che hanno iniziato la loro attività sportiva in Repubblica nelle categorie Propaganda o Juniores e poi continuato nelle categorie superiori.

3. L'indennità è pari, per i giocatori che abbiano compiuto il 19° anno nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato, qualunque sia la categoria del soggetto affiliato di provenienza:

- a. ad €. 1.000,00 se il soggetto cui intende trasferirsi svolge attività in serie C;
- b. ad €. 2.500,00 se il soggetto cui intende trasferirsi svolge attività in serie B.

3. Il Consiglio Federale ha facoltà di rivedere l'ammontare di tale indennità, tenendo conto dei seguenti parametri:

- a. l'età del tesserato ed il momento in cui si verifica il trasferimento;
- b. il passaggio a categoria superiore o trasferimento alla stessa categoria come criterio di determinazione della qualità tecnica raggiunta del giocatore, da valutarsi anche come espressione della qualità del vivaio di provenienza e della formazione ricevuta dal soggetto affiliato;
- c. della aspettativa del soggetto affiliato che ha formato il giocatore di poterlo utilizzare nella propria squadra seniores, ai fini del raggiungimento degli obiettivi sportivi della Società.

Art. 20 - Compensazione di importi versati dal giocatore con l'indennità di formazione spettante al soggetto affiliato

1. Il giocatore ha diritto di opporre in compensazione, rispetto alla indennità di formazione di cui all'art.19, ogni somma comunque versata in ogni momento del tesseramento, per la sua formazione tecnica, fisica ed agonistica. In caso di controversie tra soggetto affiliato e giocatore, quest'ultimo potrà ricorrere esclusivamente alla Giustizia Sportiva.

Art. 21 - Trasferimento temporaneo per prestito

1. I giocatori possono fare richiesta di tesseramento temporaneo con altro soggetto.

2. La richiesta con la specifica indicazione del soggetto per il quale si chiede il tesseramento temporaneo, deve essere corredata da nulla-osta rilasciato dal presidente del soggetto cui il tesserato è vincolato ed inoltrata alla Segreteria Generale FSR, mediante lettera raccomandata, entro il 31 maggio di ogni anno.

3. Il Consiglio Federale, su richiesta dell'interessato, sentito se necessario il soggetto affiliato di appartenenza, può concedere il trasferimento in prestito senza nulla-osta ai giocatori di categoria Juniores, Under 19 che appartengono ad un soggetto affiliato che non si è iscritto o ha rinunciato al relativo campionato juniores di categoria. Il prestito può essere richiesto solo per il trasferimento a soggetto che svolga il campionato juniores di categoria e l'attività del tesserato sarà limitata a tale categoria. Il giocatore sammarinese ceduto in prestito al soggetto alla Società estera, mantiene la tessera FSR e temporaneamente per la durata del prestito, quella della Federazione estera.

4. Il giocatore sammarinese in prestito a soggetto estero mantiene la tessera FSR e può acquisire temporaneamente la tessera della federazione estera.

Art. 22 - Durata, effetti del prestito

1. Il tesseramento temporaneo per prestito determina la sospensione del rapporto con il soggetto affiliato cui il giocatore è vincolato ed ha durata limitata ad un solo anno sportivo, al termine del quale il giocatore rientra nel soggetto affiliato di appartenenza, con il quale permane il vincolo sportivo regolamentare residuo.

2. Il soggetto affiliato non può effettuare più di tre trasferimenti temporanei per categoria nella stessa stagione sportiva.

3. Dopo tre anni consecutivi di prestito, anche in soggetti affiliati diversi, il giocatore sarà libero di chiedere il trasferimento ad altri soggetti senza il nulla-osta del soggetto affiliato originario di appartenenza, che non avrà diritto al versamento di alcuna indennità di formazione.

4. Nei casi di trasferimento temporaneo verrà rilasciata una nuova tessera avente validità per un solo anno sportivo e sarà ritirata quella precedente.

Art. 23 Trasferimento definitivo

1. Nel termine del 30 giugno di ogni anno, ogni giocatore può chiedere al Consiglio Federale il trasferimento ad altro soggetto affiliato nazionale o straniero.

2. La domanda, con l'indicazione del soggetto affiliato per la quale si chiede il trasferimento, deve essere corredata da nulla-osta rilasciato dal presidente del soggetto affiliato di appartenenza ed inoltrata, mediante lettera raccomandata, alla Segreteria Generale FSR.

3. Il trasferimento di giocatori stranieri è autorizzato a norma dei superiori artt.16 e 18 e può essere limitato da eventuali accordi collaterali tra le parti.

Art. 24 - Trasferimento definitivo con nulla-osta d'ufficio.

1. Il Consiglio Federale può concedere il nulla osta d'ufficio, anche al di fuori del termine fissato, nei seguenti casi:

a. quando, su richiesta dell'interessato e sentito, ove necessario, il soggetto affiliato di appartenenza, quest'ultimo non lo abbia impiegato, nonostante la disponibilità dello stesso, in campionati o manifestazioni federali, nella stagione sportiva precedente. Ai fini della presente disposizione, per impiego del giocatore si intende la effettiva partecipazione alla competizione e non il suo inserimento nella lista gara consegnata all'arbitro;

b. quando, su richiesta dell'interessato e senza il nulla-osta della società di appartenenza, valutata ogni circostanza del caso concreto, ricorrano comprovati motivi, soggettivi e oggettivi che giustifichino il trasferimento;

c. quando, su richiesta dell'interessato, atleta nazionale o di interesse nazionale, il soggetto affiliato di appartenenza, non lo abbia impiegato per ragioni tecniche, nonostante la disponibilità dello stesso, almeno sei volte anche non consecutive, in gare ufficiali nelle categorie a cui lo stesso può partecipare, nel corso stagione sportiva. Ai fini della presente disposizione, per impiego del giocatore si intende la effettiva partecipazione alla gara, per almeno un tempo, e non il suo inserimento nella lista consegnata all'arbitro.

Art.25 - Assicurazione dei tesserati giocatori

1. Fino all'ottenimento dell'affiliazione al CONS da parte della FSR, la FSR stessa coprirà i tesserati atleti attraverso la stipula una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività agonistica.
2. I soggetti affiliati possono aumentare il massimale concordato dalla Federazione, integrando separatamente i relativi premi o stipulando un'altra polizza assicurativa.
3. I soggetti affiliati devono, sotto la loro responsabilità, fornire alla FSR l'elenco sempre aggiornato degli atleti che la FSR stessa trasmetterà tempestivamente alla propria compagnia assicurativa ai fini della copertura dei rischi.

- ALTRI TESSERATI

Art.26 - Tesseramento degli arbitri

1. Coloro che sono stati qualificati arbitri debbono richiedere il tesseramento inviando i seguenti documenti:
 - a. domanda di tesseramento;
 - b. certificato penale o documento equipollente;
 - c. certificato di idoneità fisica per attività sportiva agonistica;
 - d. due foto formato tessera;
 - e. la tassa di tesseramento.

Art.27 - Qualificazione e Tesseramento dei Tecnici

1. Possono essere tesserati come allenatori coloro che:
 - a. abbiano compiuto il 18° anno di età;
 - b. non abbiano riportato condanna per delitto doloso e l'interdizione dai pubblici uffici e le sanzioni per l'uso delle sostanze e metodi dopanti;
 - c. non siano stati assoggettati da parte della FSR o di altre Federazioni sportive anche internazionali, a sanzioni che comportino la sospensione o l'inibizione per attività federali;
 - d. abbiano partecipato ad un apposito corso e superato le prove di esame.
2. Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione Tecnica Federale, o, in sua mancanza, del Segretario Generale, viste le certificazioni prodotte, attribuisce le qualifiche dei tecnici ed il loro inquadramento nelle seguenti categorie:
 - a. allenatore di I° livello: è abilitato ad allenare squadre maschili e femminili di qualsiasi categoria sammarinese, nonché le squadre di serie C italiana;
 - b. allenatore di II° livello: è abilitato ad allenare squadre che svolgono l'attività di cui alla precedente lettera a) e le squadre di serie B italiana;
 - c. allenatore di III° e IV° livello: è abilitato ad allenare squadre di qualsiasi categoria italiana e sammarinese e le squadre nazionali;
3. coloro che sono stati qualificati allenatori devono essere tesserati previo l'invio della documentazione di cui al primo comma del presente articolo e del versamento della relativa tassa;
4. entro il 31 dicembre di ogni anno, gli allenatori devono rinnovare il loro tesseramento mediante domanda diretta al Consiglio Federale, accompagnata della tassa relativa;
5. il rinnovo della tessera è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento periodico, anche presso la FIR ed le altre federazioni convenzionate.
6. in caso di mancato rinnovo, il nuovo tesseramento può essere rilasciato solo in seguito alla frequenza senza esame finale del corso corrispondente all'ultimo livello conseguito;
7. è vietato svolgere la attività di allenatore nell'ambito della attività federale senza averne conseguito la relativa abilitazione;

9. sull'elenco dei giocatori da presentarsi all'arbitro prima di ogni gara, deve essere indicato il nominativo dell'allenatore della squadra, munito di abilitazione relativa alla categoria, che è autorizzato ad accedere al recinto di gioco.

Art.28 - Qualificazione e tesseramento dei Preparatori atletici

1. Possono essere tesserati come preparatori atletici coloro che:
 - a. abbiano compiuto il 18° anno di età;
 - b. non abbiano riportato condanna per delitto doloso e l'interdizione dai pubblici uffici e le sanzioni per l'uso delle sostanze e metodi dopanti;
 - c. non siano stati assoggettati da parte della FSR o di altre Federazioni sportive anche internazionali, a sanzioni che comportino la sospensione o l'inibizione per attività federali;
 - d. abbiano partecipato ad un apposito corso e superato le prove di esame.
2. Coloro che sono stati qualificati preparatori atletici devono essere tesserati previo l'invio della documentazione di cui al primo comma del presente articolo e del versamento della relativa tassa.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i preparatori atletici devono rinnovare il loro tesseramento mediante domanda diretta al Consiglio Federale, accompagnata della tassa relativa.
4. Il rinnovo della tessera è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento con cadenza biennale.
5. E' vietato svolgere la attività di preparatore atletico nell'ambito della attività federale senza averne conseguito la relativa abilitazione.

Art.29 - Dirigenti e incaricati dei soggetti affiliati

1. I dirigenti, i medici sociali, i massaggiatori e ogni altra persona che, per incarico del soggetto affiliato, possa avere rapporti con organismi federali devono essere tesserati.
2. Il Consiglio Federale, sulla scorta della documentazione ricevuta dal soggetto affiliato interessato, delibera in merito rilasciando, tramite la Segreteria Generale, tessere con la indicazione delle rispettive qualifiche.
3. Negli anni sportivi successivi a quello del rilascio le tessere vengono rinnovate previo pagamento della relativa tassa.

Art.30 - Presidenti Onorari – Membri Benemeriti - Dirigenti Federali - Giocatori Nazionali non più in attività

1. Il Presidente della FSR, con le modalità stabilite dal Consiglio Federale per ogni categoria può rilasciare attraverso la Segreteria Generale, per ogni quadriennio olimpico, tessere nominative per l'accesso alle gare organizzate nell'ambito della Federazione ai seguenti soggetti:
 - a. Presidenti Onorari e membri benemeriti;
 - b. Dirigenti Federali in carica;
 - c. ex componenti di Organi Federali;
 - d. giocatori nazionali non più in attività;
 - e. arbitri;
 - f. categorie o persone stabilite dal Consiglio Federale.
2. Il Consiglio Federale si riserva la facoltà di sospendere le tessere nominative o di autorizzarne la sospensione in occasione di particolari eventi.